



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/01/2022 (punto N 16)

Delibera

N 13

del 10/01/2022

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gilda RUBERTI

Direttore Edo BERNINI

Oggetto:

Atto di indirizzo e coordinamento per l'armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee guida nazionali.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Assenti

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°6

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A_	Si	Allegato "A" - pre-valutazioni
B_	Si	Allegato "B" - condizioni d'obbligo
C_	Si	Allegato "C" - proponente
D_	Si	Allegato "D" - valutatore
E_	Si	Allegato "E" - procedure
F_	Si	Allegato "F" - oneri

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i> DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 6

- A_ Allegato "A" - pre-valutazioni
f48c6238ee9a076d26b5d3af1de2def32bcace58c624a22805c5e7299109d7d9*
- B_ Allegato "B" - condizioni d'obbligo
5162d401ab514b14c59e5f841d7aa08ec56305073e94ee696aad34124569cce0*
- C_ Allegato "C" - proponente
8c255da55a323ab8d4de06ea9ab2269b9b9861822f7edf783e13522a0cb5ea25*
- D_ Allegato "D" - valutatore
e2ca00f8822bb1533176f1fe4ecb465317c3d6e1cdd5e123dfb024ce57084731*
- E_ Allegato "E" - procedure
de282b65619c4fa425b8a8fbdd83f978d83a488540ccbeae86c85efa4849e1de*
- F_ Allegato "F" - oneri
96e5343134cf374bd31506245a68dd379cc6fbf2a49680711c0dc042039733d5*

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e successive modificazioni (c.d. Direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che rappresenta il principale atto legislativo comunitario a favore della biodiversità;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto il D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” che, all'articolo 5, disciplina la valutazione di incidenza;

Vista la l.r 19 marzo 2015, n. 30 “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010*” che, tra l’altro, detta la disciplina del sistema regionale della biodiversità attuando a livello regionale le norme comunitarie e statali sopra richiamate;

Richiamate:

- la D.G.R. n. 644/2004, che definisce specifiche norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR);
- la D.G.R. n. 454/2008, con la quale sono stati approvati criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS);
- la D.G.R. n. 916/2011, che prevede specifici criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza negli interventi agro-forestali e forme semplificate per la presentazione dello studio di incidenza ambientale, in base alle tipologie di interventi nei diversi Siti Natura 2000;
- la D.G.R. n. 1006/2014, con cui si integra la richiamata D.G.R. n. 644/04 con specifico riferimento ai nuovi Siti Natura 2000 istituiti dal 2004 in avanti;
- la D.G.R. n. 1223/2015, con cui sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);
- la D.G.R. n. 1346/2015, che definisce i primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta, in attuazione degli articoli 52, 87 e 88 della l.r. 30/2015;
- la D.G.R. n. 119/2018, con cui sono state definite specifiche modalità procedurali ed operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123bis della l.r. 30/2015 ed è stato approvato un elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui Siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana;

Richiamato inoltre il principio di precauzione, contenuto nell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che sovrintende alle valutazioni di incidenza effettuate dagli uffici competenti e che trova applicazione ogniqualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza il verificarsi di interferenze significative negative generate da un piano/programma/progetto/intervento/attività sui Siti della Rete Natura 2000;

Preso atto dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

sancita il 28 novembre 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulle *“Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) – direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4”*, con la quale sono adottate le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, quale strumento di indirizzo, indicando criteri e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza (VInCA);

Visto in particolare il punto 3 della sopra citata Intesa che stabilisce: *«Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme delle Linee guida, volte a definire le migliori procedure e modalità per garantire il rispetto, l'applicabilità e l'efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della possibilità per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali.»*;

Verificato che le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza, tra l'altro, prevedono che le Regioni:

- in applicazione del principio di semplificazione, possano svolgere preventivamente screening di incidenza sito-specifici, definiti “pre-valutazioni”, soggetti a verifica di corrispondenza, i cui requisiti sono previsti dalle stesse Linee guida;
- in applicazione del principio di precauzione, possano individuare una serie di indicazioni atte a mantenere piani, programmi, progetti, interventi e attività da assoggettare a screening di incidenza al di sotto del livello di “significatività”. La Regione, pertanto, approva una lista di indicazioni standard, definite “condizioni d'obbligo” di cui deve tenere conto nelle procedure di valutazione;

Richiamato che l'intesa stessa riporta in allegato le schede rispettivamente denominate *“Format di supporto screening di VInCA per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – Proponente”* e *“Format screening di VInCA per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – Istruttoria valutatore screening specifico”*;

Dato atto che l'intesa e i relativi allegati sono stati interamente pubblicati sulla GURI, Serie generale n. 303 del 28/12/2019;

Ritenuto, in attuazione dell'intesa sopra richiamata, di dover procedere all'armonizzazione prevista dal richiamato punto 3 della stessa con i procedimenti regionali e con i principi di semplificazione, provvedendo conseguentemente all'aggiornamento ed all'adeguamento dell'insieme delle disposizioni procedurali definite nel tempo dalla Regione Toscana in merito alla gestione della Rete Natura 2000 ed all'applicazione della Valutazione di Incidenza;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in particolare a:

- predisporre gli elaborati necessari all'applicazione della pre-valutazione di incidenza, di cui al paragrafo 2.3 delle Linee guida nazionali, per alcune tipologie di piani/programmi/progetti/interventi/attività, sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni e minacce individuate per i diversi siti, habitat e specie;
- definire l'elenco delle condizioni d'obbligo, di cui al paragrafo 2.4. delle Linee guida nazionali, che potranno essere individuate volontariamente da parte dei Proponenti in relazione a piani/programmi/progetti/interventi/attività da assoggettare a screening di incidenza;
- adattare il format “proponente” in considerazione delle specificità procedurali regionali;

Ritenuto opportuno mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle istanze di screening di incidenza e di valutazione appropriata, da presentarsi, qualora la VInCA costituisca endoprocedimento, contestualmente all'istanza per l'autorizzazione principale richiesta, in

ottemperanza al principio di concentrazione dei regimi amministrativi;

Ritenuto pertanto di approvare i seguenti elaborati tecnici, allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

- <<Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività ritenuti non atti a determinare incidenze negative significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i Siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana e procedure semplificate di VInCA>> - Allegato "A" - pre-valutazioni;
- <<Elenco di eventuali condizioni d'obbligo orientate a mantenere le possibili incidenze sui Siti Natura 2000 sotto il livello di significatività>> - Allegato "B" - condizioni d'obbligo;
- <<Modello per la presentazione dell'istanza di Screening di Incidenza/Nulla Osta/Autorizzazione per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività in Siti Natura 2000 e/o Aree protette di competenza regionale>> - Allegato "C" - proponente;
- <<Modello per la valutazione delle istanze di screening di VInCA per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività>> - Allegato "D" - valutatore;
- <<Modalità procedurali ed operative per la presentazione delle istanze di VInCA/Nulla Osta/Autorizzazione relative a Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività>> Allegato "E" - procedure;
- <<Modalità di determinazione, quantificazione e aggiornamento degli oneri istruttori dovuti per i procedimenti di cui all'art. 123 della l.r. 30/2015 - >> Allegato "F" - oneri;

Ritenuto di stabilire che:

- tutti i soggetti preposti alla verifica di corrispondenza individuati dall'allegato A utilizzino il format per la presentazione dell'istanza (allegato C), ai fini del perseguimento degli obiettivi di armonizzazione delle procedure a livello nazionale previsti dalle Linee guida nazionali;
- il processo di valutazione di screening avvenga secondo quanto descritto nel format di cui all'allegato "D", in modo da garantire l'uniformità delle valutazioni istruttorie compiute dalle autorità e dagli uffici competenti alla VInCA, e di chiarire che il medesimo non sostituisce il provvedimento finale del parere di VInCA;

Ritenuto di abrogare le DGR 916/2011 e 119/2018, che sono integralmente sostituite dal presente provvedimento e che cessano la propria efficacia a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT;

Ritenuto, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida, di dover esplicitare che il parere di VInCA, sia nei casi di screening sia in quelli di valutazione appropriata:

- ha ordinariamente validità quinquennale decorrente dalla data del suo rilascio. Sono fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una diversa durata, in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati;
- ha validità di pari durata del provvedimento principale nei casi di procedura integrata VIA-VInCA, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D. Lgs 152/2006 e nei casi di autorizzazioni ambientali e di piani e programmi pluriennali, indipendentemente dal loro assoggettamento o meno alla procedura integrata di VAS-VInCA;

Ritenuto di stabilire che il provvedimento di VInCA riporti espressamente il relativo periodo di validità;

Ritenuto di disporre che, per gli interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016, contestualmente all'avvio dei lavori, sia comunicata la relativa esecuzione all'ente competente per la VInCA, il quale, in esito ad una valutazione speditiva svolta in corso d'opera, può richiedere eventuali misure di mitigazione, fermi restando gli adempimenti di cui

all'articolo 5 commi 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

Ritenuto di stabilire altresì che non necessitano di alcun tipo di valutazione le ordinarie attività agro-silvo-pastorali liberamente esercitabili, per le quali non sussiste un procedimento di approvazione, in quanto non è richiesta preventiva autorizzazione amministrativa, né la presentazione di una dichiarazione di inizio attività, né qualsiasi altra comunicazione. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si intendono come "ordinarie" le attività agro-silvo-pastorali che, ponendosi in continuità e coerenza con le attività in precedenza praticate, non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi e non alterano l'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 149 del D. Lgs 42/2004;

Dato atto che il termine di 60 giorni previsto dagli artt. 87 e 88 della l.r. 30/2015 per la conclusione delle procedure di valutazione di incidenza si applica anche alla procedura di screening di incidenza, come specificato dal paragrafo 2.7 delle citate Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza;

Ritenuto di partecipare il presente atto:

- in considerazione delle previsioni di cui agli articoli: 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997, 87 comma 11 e 88 comma 9 della l.r. 30/2015, ai soggetti gestori delle aree protette nazionali presenti nel territorio regionale al fine di acquisire, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data del suo ricevimento, eventuali contributi su quanto previsto dagli allegati tecnici, con riferimento ai soli siti della Rete Natura 2000 interamente ricadenti nei territori di competenza;
- al Ministero della Transizione Ecologica, quale informativa ai fini dell'esercizio della funzione di Autorità nazionale di Sorveglianza sui Siti Natura 2000, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 2.4 delle citate Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza;

Ritenuto, pertanto, con riferimento ai soli Siti Natura 2000 la cui competenza in ambito di VincA è attribuita ai soggetti gestori delle aree protette nazionali presenti nel territorio regionale ed ai parchi regionali, di rinviare l'efficacia delle disposizioni del presente atto alla scadenza del termine di 75 giorni decorrenti dalla data della sua approvazione;

Dato atto, con riferimento agli oneri di pubblicazione finalizzati a consentire la partecipazione del pubblico e l'accesso alle procedure di VincA secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e specificato nelle Linee guida richiamate, che nel caso in cui la VincA costituisca endoprocedimento di un procedimento di PAUR, di VAS, di assoggettabilità a VAS, di VIA o di assoggettabilità a VIA, la partecipazione è già assicurata nell'ambito di dette procedure e con le medesime modalità;

Ritenuto opportuno favorire la partecipazione anche per i procedimenti di Valutazione appropriata non ricompresi tra quelli indicati al punto precedente, garantendo ai cittadini la possibilità di presentare eventuali osservazioni di cui sarà tenuto conto nell'espressione del provvedimento conclusivo;

Dato atto che, per i procedimenti di cui al punto precedente, gli oneri di pubblicazione saranno attuati mediante l'utilizzo di apposita piattaforma regionale, attualmente in corso di elaborazione e che, con successivo atto, saranno determinate le modalità di svolgimento del processo partecipativo;

Ritenuto infine di:

- riservarsi di procedere ad un eventuale aggiornamento del presente provvedimento, a seguito della verifica degli esiti effettuata dagli uffici competenti sulla fase di prima attuazione, anche sulla base delle eventuali segnalazioni degli enti gestori sopra riportati;
- stabilire che l'efficacia del presente atto, ad eccezione di quanto previsto ai punti precedenti per i Siti Natura 2000 la cui competenza in ambito di VincA è attribuita ai gestori di aree protette

nazionali, decorre a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT e le sue disposizioni si applicano ai procedimenti avviati dalla medesima data;

- dare mandato al Dirigente competente di provvedere all'adozione degli atti necessari, ivi comprese eventuali esplicitazioni, chiarimenti o individuazione di modalità applicative di contenuto tecnico, che consentano la migliore applicazione ed attuazione del presente atto;

Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 23 dicembre 2021;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, i documenti elencati di seguito, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- <<Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività ritenuti non atti a determinare incidenze negative significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i Siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana e procedure semplificate di VInCA>> - Allegato "A"- pre-valutazioni;
- <<Elenco di eventuali condizioni d'obbligo orientate a mantenere le possibili incidenze sui Siti Natura 2000 sotto il livello di significatività>> - Allegato "B"- condizioni d'obbligo;
- <<Modello per la presentazione dell'istanza di Screening di Incidenza/Nulla Osta/Autorizzazione per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività in Siti Natura 2000 e/o Aree protette di competenza regionale>> - Allegato "C" - proponente;
- <<Modello per la valutazione delle istanze di screening di VInCA per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività>> - Allegato "D" - valutatore;
- <<Modalità procedurali ed operative per la presentazione delle istanze di VInCA/Nulla Osta/Autorizzazione relative a Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività>> Allegato "E"- procedure;
- <<Modalità di determinazione, quantificazione e aggiornamento degli oneri istruttori dovuti per i procedimenti di cui all'art. 123 della l.r. 30/2015 – >> Allegato "F" - oneri;

2) di stabilire che:

- tutti i soggetti preposti alla verifica di corrispondenza individuati dall'allegato A utilizzino il format per la presentazione dell'istanza (allegato C), ai fini del perseguimento degli obiettivi di armonizzazione delle procedure a livello nazionale previsti dalle Linee guida nazionali;
- il processo di valutazione di screening avvenga secondo quanto descritto nel format di cui all'allegato "D", in modo da garantire l'uniformità delle valutazioni istruttorie compiute dalle autorità e dagli uffici competenti alla VInCA, e di chiarire che il medesimo non sostituisce il provvedimento finale del parere di VInCA;

3) di abrogare le DGR 916/2011 e 119/2018 richiamate in premessa, che sono integralmente sostituite dal presente provvedimento e che cessano la propria efficacia a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT;

4) in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida, di esplicitare che il parere di VInCA sia nei casi di screening sia in quelli di valutazione appropriata:

- ha ordinariamente validità quinquennale decorrente dalla data del suo rilascio. Sono fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una diversa durata, in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati;

- ha validità di pari durata del provvedimento principale nei casi di procedura integrata VIA-VInCA, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D. Lgs 152/2006 e nei casi di autorizzazioni ambientali e di piani

e programmi pluriennali, indipendentemente dal loro assoggettamento o meno alla procedura integrata di VAS-VInCA ;

5) di stabilire che il provvedimento di VInCA deve riportare espressamente il relativo periodo di validità;

6) di disporre che, per gli interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016, contestualmente all'avvio dei lavori, sia comunicata la relativa esecuzione all'ente competente per la VInCA, il quale, in esito ad una valutazione speditiva svolta in corso d'opera, può richiedere eventuali misure di mitigazione, fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 5 commi 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

7) di stabilire altresì che non necessitano di alcun tipo di valutazione le ordinarie attività agro-silvo-pastorali liberamente esercitabili, per le quali non sussiste un procedimento di approvazione, in quanto non è richiesta preventiva autorizzazione amministrativa, né la presentazione di una dichiarazione di inizio attività, né qualsiasi altra comunicazione. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si intendono come "ordinarie" le attività agro-silvo-pastorali che, ponendosi in continuità e coerenza con le attività in precedenza praticate, non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi e non alterano l'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 149 del D. Lgs 42/2004;

8) di dare atto che il termine di 60 giorni, previsto dagli artt. 87 e 88 della l.r. 30/2015 per la conclusione delle procedure di valutazione di incidenza, si applica anche alla procedura di screening di incidenza, come specificato dal paragrafo 2.7 delle citate Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza;

9) di partecipare il presente atto:

- in considerazione delle previsioni di cui agli articoli: 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997, 87 comma 11 e 88 comma 9 della l.r. 30/2015, ai soggetti gestori delle aree protette nazionali presenti nel territorio regionale al fine di acquisire, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data del suo ricevimento, eventuali contributi su quanto previsto dagli allegati tecnici, con riferimento ai soli siti della Rete Natura 2000 interamente ricadenti nei territori di competenza;

- al Ministero della Transizione Ecologica, quale informativa ai fini dell'esercizio della funzione di Autorità nazionale di Sorveglianza sui Siti Natura 2000, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 2.4 delle citate Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza;

10) di rinviare l'efficacia delle disposizioni del presente atto alla scadenza del termine di 75 giorni decorrenti dalla data della sua approvazione con riferimento ai soli Siti Natura 2000 la cui competenza in ambito di VInCA è attribuita ai soggetti gestori delle aree protette nazionali presenti nel territorio regionale ed ai parchi regionali;

11) di dare atto, con riferimento agli oneri di pubblicazione finalizzati a consentire la partecipazione del pubblico e l'accesso alle procedure di VInCA, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e specificato nelle Linee guida richiamate, che nel caso in cui la VInCA ricada all'interno di un procedimento di VAS, di assoggettabilità a VAS, di VIA o di assoggettabilità a VIA, la partecipazione è già assicurata nell'ambito di dette procedure e con le medesime modalità;

12) di ritenere opportuno favorire la partecipazione anche per i procedimenti di Valutazione appropriata non ricompresi tra quelli indicati al punto precedente, garantendo ai cittadini la possibilità di presentare eventuali osservazioni di cui sarà tenuto conto nell'espressione del provvedimento conclusivo;

13) di dare atto che, per i procedimenti di cui al punto precedente, gli oneri di pubblicazione saranno attuati mediante l'utilizzo di apposita piattaforma regionale, attualmente in corso di elaborazione e che con successivo atto saranno determinate le modalità di svolgimento del processo partecipativo;

14) di riservarsi di procedere ad un eventuale aggiornamento del presente provvedimento, a seguito della verifica degli esiti sulla fase di prima attuazione effettuata dagli uffici competenti, anche sulla base delle eventuali segnalazioni degli enti gestori sopra riportati;

15) di dare mandato al Dirigente competente di provvedere all'adozione degli atti necessari, ivi comprese eventuali esplicitazioni, chiarimenti o individuazione di modalità applicative di contenuto tecnico, che consentano la migliore applicazione ed attuazione della presente delibera;

16) di stabilire che l'efficacia del presente atto, ad eccezione di quanto previsto ai punti precedenti per i Siti Natura 2000 la cui competenza in ambito di VincA è attribuita ai soggetti gestori di aree protette nazionali, decorre a far data dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURT e le sue disposizioni si applicano ai procedimenti avviati dalla medesima data.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
GILDA RUBERTI

Il Direttore
EDO BERNINI